

VERBALE DD 29/10/22

Il giorno 29 ottobre 2022 ore 11.00 presso la sede dell'associazione "La Cuccia ODV" in via San Francesco n°2, Staranzano località Dobbia, si riunisce l'assemblea ordinaria dei soci con il seguente ODG:

-lettura verbale precedente

-approvazione adeguamenti Statuto in base alla comunicazione ex art. 31, comma 8, D.M. 106/2020 da parte della Regione FVG dd 28.9.22

-varie ed eventuali

PRESENTI

Laura Grassi, Franca Ciubelli, Alexia Wyrick, Angela Sardo (delegata da Daniela Coprivez e da Sadro Miliavaz) Emanuela Nogherotto, Rosa Iannaccone (delegata da Sergio Radini), Michele Taurian.

Verbalizza e presiede Laura Grassi.

Si procede alla lettura del verbale precedente. Approvato.

Si procede alla lettura dello Statuto adeguato alla normativa vigente. Approvato.

Non essendoci altro argomento, la seduta è chiusa alle ore 12.00

Il verbalizzante

Il presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO A MONFALCONE IL 10 NOV. 2022
AL N. 680 SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.
LIQUIDATI Euro Esute ex art. 82 D.lgs. 112/2017

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
Alessandro ANZANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lidio Bonifacio Latessa





STATUTO

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Gorizia
Ufficio Territoriale di Monfalcone
Allegato n. A all'atto n. 680
Registrato il **10 NOV. 2022** Serie 3

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Alessandro ANZANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lidio Bonifacio Latessa

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata "La Cuccia OdV" con sede a Staranzano località Dobbia via San Francesco n. 2
2. La Cuccia OdV è costituita a tempo indeterminato.
3. La Cuccia OdV non è associazione riconosciuta

Art. 2

Statuto

La Cuccia OdV è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. La Cuccia OdV è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. La Cuccia OdV è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
3. I contenuti e la struttura dell'OdV sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'OdV per lo svolgimento dell'attività si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e si rivolge prevalentemente in favori di terzi.
5. La Cuccia OdV si ispira ai principi del D.Lgs. 117/17 in particolare a quanto previsto agli art. 32, 33 e 34; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 23/2012, e sue modifiche e integrazioni.

Art. 4

Finalità

1. L'attività svolta rientra nell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 alle seguenti lettere:
- lettera d: educazione, istruzione e formazione professionale. Ai sensi della legge

28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

-lettera e: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

-lettera i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. Nello specifico, La Cuccia OdV è costituita al fine di svolgere una attività generica di assistenza degli animali senza perseguire, ovviamente, scopi di lucro. In particolare occuparsi di :
 - pronto soccorso
 - adozioni e cessioni di cani e gatti
 - sterilizzazione di cani e gatti, per arginare il fenomeno del randagismo
 - gestione di colonie
 - attività educativa e di sensibilizzazione nelle scuole contro l'abbandono e in favore della sterilizzazione degli animali da compagnia
 - corsi di formazione per volontari di canile, gattile e colonia felina e corsi informativi per i proprietari
3. L'OdV può esercitare, a norma dell'art.6 del D. Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'OdV è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:

(a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati;

(b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

- (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'OdV e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'OdV sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
4. Il patrimonio dell'OdV – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'OdV, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 7

Responsabilità ed assicurazione

1. La Cuccia OdV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'OdV che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'OdV risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'OdV, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 8

Ammissione

1. A La Cuccia OdV possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
- Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.
- Sono ammessi a far parte de La Cuccia OdV le seguenti categorie di soci:
- soci fondatori, che sono coloro i quali sono intervenuti all' Atto Costitutivo dell' OdV

- soci ordinari, che sono coloro che intendono frequentare l' OdV partecipando alle iniziative ed attività promosse dalla stessa
2. L'ammissione dei nuovi soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente indicando: nome e cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, espressa volontà di far parte dell' OdV, piena e incondizionata accettazione del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie, oppure tramite compilazione del modulo prestampato fornito dall'OdV. L'ammissione ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto entro 60 giorni dall'Organo di Amministrazione all'aspirante rifiutato. L'aspirante rifiutato può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibererà sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.
 3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 9 Diritti degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di partecipare alla vita dell'associazione e di partecipare alle riunioni dell'assemblea e a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate.
2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti all'associazione da almeno due mesi, hanno diritto di voto, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Sino al raggiungimento della maggiore età, i soci minorenni sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Hanno inoltre diritto di esaminare i libri associativi con presa visione diretta presso la sede dell'OdV.

Art. 10 Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'OdV senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'OdV, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'OdV, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà. Gli associati, inoltre, sono tenuti a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che animino l'attività dell'OdV.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di una quota annuale, che viene stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La quota annuale ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno. Il socio moroso nel pagamento della quota sociale,

decorso un periodo di garanzia di 12 mesi, perderà la qualità di socio. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

6. Gli associati si impegnano ad osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie.

7. Gli associati s'impegnano a non divulgare notizie o fatti dei quali siano venuti a conoscenza per attività o nelle riunioni, specie se da questi possono sorgere pregiudizi per la struttura, per lo svolgimento di attività in atto od essere in contrasto con la vigente normativa posta a tutela della privacy.

Art. 11

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde:

- per decesso, dimissioni o esclusione;
- quando contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione;
- quando si renda moroso nel pagamento della quota sociale, decorso un periodo di garanzia di 12 mesi;
- quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'OdV;
- per indegnità.

2. Le cessazioni saranno decise dall'Organo di Amministrazione a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. Il provvedimento di cessazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione.

3. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al presidente, entro 60 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente. L'assemblea delibererà sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

4. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'OdV dando opportuna comunicazione scritta, tramite e-mail o lettera raccomandata, all'Organo di Amministrazione che ne prende atto

Titolo IV

Organi dell'OdV

Art. 12

Organi

1. Sono organi dell'OdV:

- 1) l'assemblea
- 2) l'Organo di Amministrazione

Art. 13

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'OdV ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o conferire delega scritta ad altro socio, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci per ciascuna assemblea.

Art. 14

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, tramite lettera, sms, e-mail, avviso affisso presso la sede o secondo le modalità di comunicazione che sono o saranno permesse dalla tecnologia, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile .
4. L'assemblea deve essere altresì convocata con avviso da inviarsi a ciascun associato almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'OdV, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 15

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, fisica o per delega, della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti; l'assemblea straordinaria è valida con la maggioranza qualificata ed è convocata, con la stessa modalità, in prima convocazione e in seconda convocazione.

Art. 16

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre la maggioranza qualificata.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la maggioranza qualificata.

Art. 17

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 18

Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- ◆ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di Amministrazione;
- ◆ eleggere i membri dell'Organo di Amministrazione;
- ◆ nominare un organo di controllo monocratico quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
- ◆ nominare il Revisore legale dei conti al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.31 c.1 del D. Lsg. N. 117/2017
- ◆ fissare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, la quota associativa annuale;
- ◆ approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'OdV e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ◆ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;

in sede straordinaria:

- ◆ deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dall'OdV;
- ◆ deliberare sulla revoca dei componenti degli organi sociali;
- ◆ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D. Lsg. 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ◆ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- ◆ deliberare sul trasferimento della sede dell'OdV;
- ◆ deliberare sull'espulsione dei soci;
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.

Art. 19

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è composto da 7 membri eletti dall'assemblea degli associati e scelti tra le persone fisiche associate.
2. In caso di dimissioni, cessazione o decesso di uno fino a un massimo di due membri dell'Organo di Amministrazione, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi. Gli Amministratori così integrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione ai sensi dell'articolo 18 del presente Statuto. I Consiglieri così integrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente". Le dimissioni di un membro devono essere comunicate, in qualsiasi forma scritta purché firmate, al presidente o all'Organo di Amministrazione o verbalmente durante una riunione dell'Organo di Amministrazione che ne prende atto e lo mette a verbale;
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
4. L'Organo di Amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo e-mail, sms o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'OdV, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente dell'OdV, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Agli amministratori non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 20

Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'OdV, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta la maggioranza degli amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di Amministrazione:
 - ♦ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'OdV e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;

- ♦ predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ♦ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - ♦ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'OdV;
 - ♦ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - ♦ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - ♦ predisporre il mansionario per i dipendenti;
 - ♦ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 21 Il Presidente

1. Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'OdV e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'OdV.

Art. 22 Il Segretario

1. L'OdV ha un segretario nominato dall'Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'OdV.

Art. 23 Il Tesoriere

- a) Provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'OdV;
- b) Svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal presidente.

Art. 24 Organo di controllo

La nomina di questo organo cessa di essere obbligatoria se per due esercizi consecutivi i limiti di cui all' art. 18 vengono superati. I suoi compiti sono:

- a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull' adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) Esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell' apposito registro;
- c) Monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- d) I suoi componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo V

I volontari

Art. 25

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'OdV, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in nessun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'OdV soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'OdV.

L'OdV deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Titolo VI

Il bilancio

Art. 26

Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'OdV deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art.13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. E' depositato presso la sede sociale dell'OdV almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
5. L'OdV ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo VII **Norme finali**

Art. 27 Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 28 Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'OdV.

Art. 29 Scioglimento

1. L'OdV si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 30

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.